

**Tribunale civile Bari, sez. I, 31 dicembre 2012 n. 91703, Giud. Est. Francesco Caso –
L. De Curtis c. Il Popolo della Libertà**

Motivi della decisione

...Omissis...

III. E si è volutamente posposto l'esame di questo primo capitolo articolato dal resistente appunto perché esso già avvicina all'esame della fattispecie concreta.

Più in dettaglio, come emerge dalle 19 fotocopie di rilievi fotografici prodotte dall'attrice (che il convenuto non ha contestato), nell'ampio manifesto contestato, di forma rettangolare, l'immagine del viso di Totò in primo piano ne occupa uno spazio notevole corrispondente a circa un quarto della superficie a destra in alto, ed è quindi in posizione di indubbia evidenza; il notissimo attore e artista vi è stato riprodotto in un'espressione "addolorata", come sostenuto da ambedue le parti, prima che da questo giudice; sul "quadrante" in alto a sinistra, ma occupando anche una parte centrale del foglio, vi è, a caratteri cubitali, la scritta "... e io pago !", mentre gli ideali quadranti inferiori sono occupati dalla riproduzione di un fotogramma tratto da immagini relative all'abbattimento dei palazzi di Punta Perotti, notoriamente realizzatosi a mezzo di cariche di esplosivo (in ogni caso all'angolo a sinistra in basso, a scanso di equivoci, compare la didascalia "Punta Perotti"), e nell'angolo a destra in basso è presente il simbolo/logo dell'epoca della formazione politica resistente, costituito da un cerchio in cui nella parte superiore compare la scritta "Il popolo della libertà" e nella parte inferiore quella "Berlusconi Presidente".

Ciò premesso, una delle linee difensive del convenuto si basa sull'assunto che «l'immagine ed il motto notori si pongono in posizione di evidente accessorietà rispetto al manifesto, essendo essenziale l'immagine del crollo dell'«ecomostro»».

In base alla descrizione obiettiva, testé compiuta, delle immagini presenti nel manifesto, però, tale affermazione non è affatto condivisibile già sul piano fattuale, prim'ancora che sul piano di quanto se ne vorrebbe desumere.

E' vero, piuttosto, esattamente il contrario: posizione e dimensioni dell'immagine di Totò e della frase a lui attribuita (a mo' quasi di "fumetto") sono tali da catturare immediatamente l'attenzione di qualsiasi osservatore, ed in base alla studiata foto-composizione del manifesto sono concepiti in modo da suonare come un "commento" al posposto fotogramma che riproduce il crollo per esplosione del c.d. ecomostro.

Comunque, è lo stesso convenuto a spiegare che il volto "addolorato" del Principe De Curtis «vuole perverso unicamente significare metaforicamente il dolore dei cittadini di Bari in relazione all'episodio narrato nei manifesti, che è costato gravemente in termini di oneri finanziari a carico per l'appunto della cittadinanza» (così a pag. 4 della sua comparsa di risposta).

Ora, vien fatto di dire che il convenuto, così ragionando, persevera tuttora proprio nell'impostazione che rende più pregiudizievole il manifesto in questione.

Più in particolare, è ben vero che l'affissione dei manifesti in questione si è realizzata in periodo non ancora coincidente con una campagna elettorale già avviata (anche l'attrice non ha sostenuto questo).

È, nondimeno, incontestabile il suo collocarsi in un contesto di propaganda politica, in chiave polemica (e in periodo ormai prodromico alla campagna elettorale vera e propria). Insomma, il messaggio politico è assolutamente chiaro, ma val la pena meglio illustrarlo: il partito resistente, per bocca di Totò, figura che ora definisce "amata" nelle sue difese, e contestualmente attraverso l'immagine "addolorata" dello stesso, intendeva esprimere la doglianza per essere stati fatti sostenere a carico dei cittadini i costi relativi allo spettacolare ed oneroso abbattimento degli edifici di Punta Perotti; iniziativa, quest'ultima, evidentemente contestata da detta formazione politica e, perciò, implicitamente, ma chiaramente addebitata a parti politiche ad essa contrapposte.

Naturalmente, l'opinione politica che si voleva far passare attraverso tale comunicazione propagandistica, in quanto tale, era assolutamente legittima.

Ciò che è contra jus, invece, è l'aver rappresentato il notissimo personaggio quale immagine mimica e portavoce di tale opinione, quasi che fosse il "campione" di tutti coloro che andavano alla fine a "pagare" il rilevante prezzo del ridetto abbattimento, per modo che anche la velleità umoristica della comunicazione finisce con l'essere subvalente rispetto alla critica politica che manifesta.

Invero, tale chiara "identificazione" tra il Totò per come raffigurato e "parlante" nei manifesti e la cittadinanza asseritamente vessata non è lecita.

E' fin troppo ovvio, infatti, che è sicuramente con-sentito, nel dibattito politico, che una determinata formazione - a torto o a ragione, qui non importa stabilire -, attribuisca all'opinione pubblica (totalitaria o prevalente) un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza (nella specie, l'annosa e travagliata vicenda degli edifici di Punta Perotti di questa città ed il suo epilogo), oppure che si pretenda di esporre quale, sempre secondo quel parti-to, dovrebbe essere la valutazione che i cittadini debbano manifestare in merito. Tutto ciò rientra in pieno nel contraddittorio democratico (in cui sono compresi sia la propria convinzione, sia quella attribuita o che si voglia attribuire ad altri oppure ancora quella che s'intenda provocare in questi ultimi).

Quello che, invece, può travalicare tale ambito è l'attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso (impossibile nella specie, stante il suo anteriore decesso), come meglio si vedrà innanzi.

Per ora, tuttavia, si deve piuttosto rimarcare un al-tro profilo fattuale, e cioè che la famosa espressione "... e io pago !", venne "pronunciata dal Principe Antonio De Curtis nella commedia "47 Morto che parla", diffusa per la prima volta nel marzo 1950" (così a pag. 3 della comparsa di risposta).

Questo dato, introdotto in causa per la prima volta proprio dal convenuto, è, poi, divenuto pacifico in causa tra le parti. Sennonché, come emerge anche dalla documentazione

prodotta dall'attrice a riguardo, nel film "47 morto che parla" la battuta fu pronunciata da Totò, che vi interpretava il personaggio dell'oltremodo avaro barone Antonio Peletti, e tutta la commedia di genere comico ruota intorno a questo protagonista, che è una sorta di Arpagone della Campania dell'inizio del secolo scorso, senza, però, che sia il personaggio che l'esclamazione da lui pronunciata ("... e io pago!") avessero la benché minima valenza politica, anche in senso lato. Ed in-fatti parte della critica cinematografica ha posto l'accento sul fatto che il film era solo liberamente ispirato all'omonima commedia teatrale di Ettore Petrolini (che per il film figura come autore solo del "soggetto", in quanto la sceneggiatura era di Vittorio Metz, Furio, Scarpelli, Age e Marcello Marchesi) e che piuttosto vi si avvertivano contaminazioni con "L'avarò" di Moliere, di tal che in definitiva l'opera cinematografica puntava, in chiave parodistica, sul tipo umano "universale" appunto dell'avarò, esaltato dalle doti interpretative comiche di Totò.

Per giunta, non è contestato che l'immagine dell'artista riprodotta nel manifesto non è stata estrapolata dal medesimo film, nel quale, invece, secondo l'attrice, «egli pronuncia in modo furente e indignato tale battuta, associandola ad un'indimenticabile mimica di fiera reattività», e non quindi con espressione "addolorata".

Ergo, siffatta giustapposizione tra l'immagine dell'attore e la frase finisce con l'assumere anche un significato di violazione "autorale", mediante l'accostamento di "brani" (l'uno mimico facciale e l'altro orale) sì appartenenti al medesimo artista, ma estratti da contesti interpretativi differenti, per modo da costituire un contemporaneo travisamento dell'uno e dell'altro, con un risultato finale, quindi, completamente estraneo alle espressioni interpretative originali dell'artista stesso e piegato ad un messaggio politico ancor più alieno da lui.

IV. Infatti, va a questo punto posto in luce che la multiforme personalità di Totò (soprattutto attore di teatro e del cinema, ma, altresì, poeta, commedio-grafo, sceneggiatore e compositore di canzoni), anche in virtù della sua rivalutazione, in gran parte purtroppo postuma, rientra tra quelle figure (della cultura, dell'arte e, talvolta, anche se più raramente, della stessa politica) che appartengono ormai alla storia ed alla memoria collettive della comunità nazionale.

Si potrebbe dire, in parole povere, che è uno di quei personaggi (pochi o comunque non molti) che "mettono d'accordo tutti", ed al quale comunque anche chi non fosse di tale avviso non potrebbe non riconoscere una rilevanza "trasversale", per usare un termine in voga.

Fatte le debite proporzioni, anche Dante Alighieri può non piacere a taluni, ma nessuno potrebbe negarne l'importanza obiettiva in contrasto con evidenze incontestabili.

Si tratta, in altri termini, di personaggi così compenetrati nella storia di una determinata collettività, da escludere che taluno possa ascriverli ad una fazione o ad un'ideologia determinate.

D'altronde, nel caso specifico di Totò, è lo stesso convenuto a non allegare neppure che questi avesse un orientamento politico particolare.

Ed in effetti la biografia dell'artista, per come emergente ex actis, non offre spunti sicuri per giungere a conclusioni univoche a riguardo (è documentato che egli condusse una lunga e costosa battaglia legale per il riconoscimento dei titoli nobiliari che assumeva competergli, però compose una poe-sia come "A' livella", di significato latamente "egalitario", ma in chiave esistenziale più che politica; era sospettabile di simpatie monarchiche – nel dopoguerra l'aver proferito la frase "Viva Lauro" nel corso del programma "Il musicchiere", gli costò una sospensione dalle partecipazioni a trasmissioni televisive, poi rientrata -, ma durante il regime fasci-sta corse addirittura il rischio di essere arrestato per le sue "intemperanze" satiriche, sgradite dalla censura; aveva partecipato a films, come, ad es., "Gli onorevoli", di satira di costume e politica, ma mai leggibili in chiave di adesione ad un partito).

Insomma, per quello che emerge dai documenti prodotti dall'attrice, il personaggio non poteva credersi "schierato" in chiave politica e, in ogni caso, per tale, e cioè non allineato ad una parte politica, è stato ed è ormai percepito nella communis opinio.

Va da sé, poi, che l'identità personale politica è tutelabile anche nella sua versione negativa, nel senso che il singolo può insorgere, non solo contro l'attribuzione a lui, o il travisamento, di un'idea po-litica opposta o comunque differente da quella che egli abbia in positivo, ma anche rispetto a tali abusi pur quando egli non abbia alcun indirizzo politico e sia, come suol dirsi, apartitico o addirittura apolitico, in quanto l'identità personale su tale piano ben può atteggiarsi in quest'ultimo senso.

Il resistente afferma che «nessuno può ragionevolmente sostenere che l'opinione sociale dell'onore (in ciò si concreta per la giurisprudenza la reputazione) del grande Totò sia stata anche lontanamente incrinata dal manifesto de quo agitur !».

Ora, è ben vero che il grande artista è deceduto nel 1967 e quindi ben prima che nascesse l'associazione politica "Il Popolo della Libertà" (ma pure i partiti che in essa erano confluiti) e anche che si svolgesse tutta la vicenda dei palazzi di Punta Perotti, cui fanno riferimento in chiave di polemica propagandistica i manifesti contestati, di tal che ogni persona dotata di minimo discernimento avrebbe potuto e dovuto rendersi conto da sé che questi ultimi non potevano esprimere quale potesse essere un qualche indirizzo politico particolare di Totò e men che meno un suo parere su detta singola vicenda.

Tuttavia, è proprio questo a rendere lesiva l'affissione dei manifesti in questione.

V. A questo punto, infatti, occorre ricordare che la Suprema Corte ha insegnato che ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale. Questo diritto all'identità personale non può trovare fondamento nelle

forme degli art. 7 e 10 c.c. in quanto in sede interpretativa non si può alterare il contenuto normativo dell'art. 7 e dell'art. 10 oltre i limiti consentiti dallo strumento dell'interpretazione estensiva e non si può attribuire alle due norme una portata in-compatibile con la loro struttura. Infatti, i segni di-stintivi identificano il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisi-che della persona; l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni. Tale diritto, mirando a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi, tro-va il fondamento giuridico-positivo della sua tutela nell'art. 2 Cost., clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana (così Cass., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769).

E sempre il Supremo Collegio ha spiegato che la garanzia dell'identità personale va intesa, non in sen-so soggettivo, come opinione cioè che il soggetto abbia del proprio io, bensì in senso oggettivo in riferimento appunto all'identità dell'individuo che, nella realtà sociale, generale o particolare, è percepita e conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva (in tal senso Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978).

Se così è, però, essendo presupposta in questo or-dine d'idee l'identità personale a livello oggettivo che è da proteggere, ne consegue che il travisamento di tale identità, quand'anche fosse marchiano e perciò riconoscibile da tutti con l'ordinaria diligenza, e in certo senso proprio per questo motivo, lede il bene giuridico da tutelare, che è praticamente collettivo, anche se, come di regola in campo civile, la sua giustiziabilità è rimessa all'iniziativa dei singoli soggetti che l'ordinamento di volta in volta ritenga titolati e legittimati in tal senso.

Per esemplificare con un caso ipotetico estremo, ove l'immagine e/o le parole del Papa fossero adoperate per sostenere una campagna mediatica a favore della legalizzazione dell'aborto in ogni caso, chiunque sarebbe in grado di accorgersi dell'assurdità della cosa, e nondimeno, essendo ciò in contrasto con la Sua identità personale (in tale ipotesi sotto il profilo dottrinale, religioso e morale) in senso oggettivo nei termini su chiariti, in teoria lo stesso Sommo Pontefice ben potrebbe reagire contro una strumentalizzazione così plateale della sua personalità.

VI. In questa cornice interpretativa, inoltre, occorre ritenere che l'identità personale di un individuo da tempo defunto (come nel caso che ci occupa) possa essere tutelata in giudizio anche dai congiunti di quest'ultimo, indicati nell'art. 10 c.c..

Invero, la già cit. Cass. n. 3769/1985, pur seguendo l'impostazione sopra vista, ebbe nondimeno a concludere che l'interesse della persona, fisica o giuri-dica, a preservare la propria identità personale fosse tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i

comportamenti altri che menomino l'immagine sociale del soggetto, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché la possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della L. 5 agosto 1981, n. 415 (all'epoca vigente).

D'altronde, sarebbe ben strano che un interesse qualificabile come posizione di diritto soggettivo, direttamente alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost., possa ricevere nell'ordinamento una difesa minorata rispetto a quella già apprestata per i singoli segni distintivi della persona dalla legislazione di rango ordinario prim'ancora dell'entrata in vigore della Costituzione.

Pertanto, avuto riguardo anche alla dimensione oggettiva dell'identità personale che trova tutela, si giustifica pienamente un ampliamento dei soggetti titolati a reagire in giudizio contro eventuali attentati alla stessa in applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 10 c.c.. Conseguentemente, in base a detta interpretazione costituzionalmente orientata (cfr. Cass. n. 978/1996, già cit.), anche il coniuge, i genitori ed i figli dell'individuo defunto la cui identità personale è oggetto di attentato possono agire nei termini ivi specificati, ossia jure proprio, indipendentemente dalla circostanza che possano rivestire la qualità di eredi di quella persona.

VII. D'altro canto, l'istante, come risulta dalla narrativa, ha agito in più chiavi sul piano normativo, e reclama direttamente tutela anche a fronte dell'abuso dell'immagine del defunto padre, ai sensi dell'ora cit. art. 10, ma altresì per la violazione dei "diritti relativi al ritratto" dello stesso, a mente del combinato disposto degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941.

Ed anche su questo piano, come si vedrà, le sue domande sono pienamente fondate.

L'attrice, inoltre, a questo strumentario tradizionale di protezione in materia ha aggiunto non a torto anche un cenno al più recente testo unico sulla protezione dei dati personali.

Più in particolare, la Corte Suprema ha insegnato che l'immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di "dato personale", agli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma lo diviene qualora chi esegue il trattamento la correli espressamente ad una persona mediante didascalia od altra modalità, quale un'enunciazione orale, da cui sia possibile identificarla, restando invece irrilevante, in mancanza di tali indicazioni, la circostanza che chi percepisce l'immagine sia in grado, per le sue conoscenze personali, di riconoscere la persona ritratta (così Cass., sez. III, 5 giugno 2009, n. 12997, in fattispecie relativa a trasmissione con il mezzo televisivo dell'immagine di una persona non nota al pubblico, senza l'indicazione dei dati personali identificativi).

Tuttavia, la stessa diffusa motivazione posta a base di tale soluzione nell'ora citata decisione specifica che «è palese che il discorso che si viene facendo è relativo ad una persona non nota al pubblico, naturalmente».

In altre parole, nel caso di un personaggio come Totò, la sua immagine, che anche il convenuto dà per "notoria", è, di per sé, in grado di identificarlo per chiunque, almeno nel nostro Paese, senza far ricorso a particolari conoscenze personali, e ciò è tanto più vero in relazione al manifesto che ci occupa, perché, al di là dell'inconfondibile fisionomia dell'artista, al suo ritratto è stata accostata una sua frase che sempre il convenuto dà per notoria, ed anzi "rinomata", ed «ormai da tempo entrata a far parte dell'ordinario linguaggio comune» (così a pag. 3 della sua comparsa di risposta), e perciò parimenti in grado di individuarlo.

Pertanto, nella specie è scontato giungere alla conclusione che l'immagine dell'artista costituisca un "dato personale" in senso tecnico-giuridico, assoggettato alla relativa disciplina di tutela.

VIII. Ma il partito convenuto si è difeso sostenendo essenzialmente che nella specie la riproduzione dell'immagine dell'attore era giustificata appunto dalla sua notorietà ex art. 97 L. n. 633 del 1941.

Senonché, la notorietà (nella specie, indubbia e data per scontata dalle parti) della persona ritratta non è assolutamente una scriminante che possa giustificare qualsiasi utilizzazione del ritratto altrui.

Difatti, la Corte Suprema ha anzitutto insegnato che le ipotesi previste nell'art. 97 cit., nelle quali l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione (così Cass., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527, la quale decise che il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto, nella specie, la rivista mensile Playboy, diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione).

Indi, ha sancito che, a norma dell'art. 10 c.c., non-ché degli artt. 96 e 97 L. 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine, senza il consenso dell'interessato, con riguardo alla particolare ipotesi del ritratto di persona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze della pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertanto, ove sia rivolta a fini pubblicitari (in tal senso Cass., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 e, da ultimo, id., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353; ma nello stesso ordine di idee id., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785, aveva esplicitato che la divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se risponde ad esigenze di pubblica informazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad essa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubblicitario, la mancanza di autorizzazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamento, obbligando l'autore al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui).

Ed anche i precedenti di merito seguono detti insegnamenti (cfr. Trib. Roma, 24 maggio 2005, M. c. A.N. e altro; Pret. Roma, 3 luglio 1987, Marzotto c. Soc. Rizzoli periodici e altro, interessante laddove spiega che, nel nostro ordinamento, la notorietà della persona ritratta non giustifica la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini attinenti a quella sfera di interessi e di attività personali che nulla hanno a che vedere con le esigenze pubbliche di informazione, in quanto estranee ai motivi, ai fatti ed agli avvenimenti che ne hanno determinato la notorietà; Trib. Verona, 26 febbraio 1996, Brutti c. Lega Nord e altro; Trib. Roma, 22 dicembre 1994, De Curtis c. Soc. Maico e altro, riguardante uno spot pubblicitario che aveva ripreso una scena di un film, interpretato proprio da Totò, ove l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata).

Tornando allora alla fattispecie in esame, è da escludere de plano che la divulgazione, a mezzo dei manifesti contestati, dell'immagine del noto artista da tempo defunto, senza il consenso della figlia odierna attrice (di regola, indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2, e 93, comma 2, L. cit.), potesse rispondere ad esigenze di pubblica informazione, sia pure lato sensu. S'è già spiegato, infatti, che Totò e men che meno il suo ritratto nulla potevano avere a che fare con la vicenda cittadina dei Palazzi di Punta Perotti, la quale vicenda, peraltro, nei manifesti in questione è toccata in chiave, non già informativa, ma di propaganda politica; ossia in termini non dissimili da quelli pubblicitari che la giurisprudenza sopra richiamata ha escluso possa giustificare l'uso non autorizzato del ritratto altrui.

Per giunta, pur dando per scontato che fossero or-mai scaduti i diritti del produttore dell'opera cinematografica dalla quale è stata tratta l'immagine riprodotta nei manifesti (e comunque di eventuali violazioni di questi diritti avrebbero dovuto dolersi altri soggetti), si è sopra illustrato che il ritratto è stato appunto così estrapolato dal film cui apparteneva ed è stato reso pubblico in un contesto del tutto diverso da quello nel quale avrebbe potuto essere in ipotesi lecito (ossia in quello della riproduzione o della proiezione dell'opera cinematografica, ove non più coperta dai relativi diritti di utilizzazione); il tutto, inoltre, con gli effetti distorsivi dell'identità personale anche politica della persona ritratta sopra visti.

Resta, perciò, confermato che nel caso di specie la notorietà della persona ritratta, per giunta defunta, lungi dal costituire un'esimente, è stata piuttosto la ragione di un suo sfruttamento strumentale ed im-proprio, e quindi illecito ex art. 2043 c.c..

IX. Infine, l'attrice richiama anche l'art. 595 c.p. in tema di diffamazione.

Tuttavia, il Supremo Collegio ha statuito che deve ravvisarsi l'illecito civile per lesione del diritto all'identità personale quando vi sia distorsione dell'effettiva identità personale o alterazione, travisamento, offuscamento, contestazione del patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale. Deve, invece, ritenersi la sussistenza del delitto di diffamazione quando alla lesione suddetta si pervenga mediante offesa della reputazione. Con la precisazione che la reputazione non si identifica con la considerazione (talvolta ombrosa) che ciascuno ha di sé o con il mero amor proprio, ma con il senso di

dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, e che il diritto all'identità personale non implica, comunque, la pretesa di una costante corrispondenza tra la narrazione di fatti riferiti ad una determinata persona e l'idea che la stessa ha del proprio io, giacché, altrimenti, verrebbe preclusa la possibilità di esercizio del legittimo diritto di critica (così Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2008, n. 10724; id., sez. V, 1 febbraio 1993).

In base, allora, a detto consolidato distinguo, certo è l'integrarsi dell'illecito civile in questione sia quale lesione del diritto all'identità personale del defunto Totò, e sotto il profilo intellettuale-artistico e sotto il profilo politico, sia quale abuso della sua immagine sotto forma di ritratto, nonché di "dato personale" a lui riconducibile e riconoscibile.

Al contrario, devono escludersi gli estremi del delitto di diffamazione da un punto di vista oggettivo, in quanto l'affissione dei manifesti incriminati non lede la reputazione del defunto artista nel senso dianzi chiarito, perché, anche se tanto è avvenuto senza il consenso dell'avente diritto ed in contesto assolutamente avulso da quelli in cui l'effigie e la frase dello stesso erano collocati, ciò non ha comportato alcuna valutazione, men che meno negativa o altrimenti offensiva, della sua persona, ma semplicemente una distorsione della sua identità nei sensi avanti chiariti.

X. Venendo adesso alla quantificazione dei danni risentiti, in primo luogo i rilievi fotografici prodotti a corredo del libello introduttivo sono ampiamente dimostrativi della circostanza che i manifesti contestati vennero affissi in luoghi differenti dell'area urbana di Bari, sovente in più esemplari accostati tra loro (come di solito avviene per quelli della campagna elettorale vera e propria), ed anche in punti all'evidenza diversi dagli appositi spazi autorizzati, tra i quali cassonetti per la raccolta differenziata di rifiuti o armadietti per gli impianti relativi ad altri servizi.

Quanto, poi, alla durata della divulgazione abusiva, l'attrice nelle proprie posizioni di prova, chiedeva di dimostrare che: "Tali manifesti sono rimasti affissi in tutta la città di Bari per oltre un mese fino allo scadere del mese di febbraio 2009", e questo assunto è rimasto praticamente incontestato, visto che il convenuto, non solo non ha allegato, né chiesto di provare il contrario sul punto specifico, ma, nella sua comparsa dell'1 giugno 2009, si era limitato a sostenere che "l'utilizzazione del ritratto è stata effettuata per la sola zona di Bari e per un periodo assai limitato, essendo ad oggi da tempo terminata".

Pertanto, la diffusione contestata si è protratta per un tempo circoscritto, ma comunque rilevante di poco più di un mese circa.

Inoltre, dall'ulteriore documentazione prodotta in corso di causa dall'attrice (che pure il resistente non ha contestato) emerge che tale massiva affissione provocò un'immediata polemica politica (in particolare, il sindaco della Città di Bari subito reagì contro la stessa), polemica che, in quanto tale, interessa fino ad un certo punto ai fini di causa; e però sicuramente rileva perché pure dalla stessa, non solo si desume la notevole risonanza che ebbe il "caso" nell'arco di tempo di alcuni mesi, ma si trae anche che organi di stampa

(tradizionale cartacea o on-line) di notorio ben differente orientamento politico confermarono che i manifesti in questione erano stati affissi “su tutti i muri della città” (così in particolare su Libero-news.it. del 15 ottobre 2009, che riporta un trafiletto a riguardo dell'Adnkronos).

Riprendendo, perciò, un aspetto cui già prima si era fatto cenno, dal complesso di questi elementi è permesso concludere che la propaganda in questione ebbe carattere abbastanza imponente ed invasivo, tanto che l'attrice, la quale risulta residente in Roma, ne venne a sapere ed anche lei prontamente è insorta contro la stessa con l'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio, notificato – si noti – il 18 febbraio 2009, vale a dire, neanche un mese dopo l'inizio dell'affissione dei manifesti.

Ciò considerato, l'attrice ha richiamato Cass., sez. III, 11 maggio 2010, n. 11353 (già sopra cit. ad altri fini), secondo la quale, in assenza di prova di specifiche voci di danno patrimoniale, il risarcimento dovuto al soggetto la cui immagine sia stata utilizzata in difetto di autorizzazione può essere liquidato in via equitativa sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l'uso tenendo conto degli utili presumibilmente conseguiti dall'autore dell'illecito.

Senonché, tale principio è inapplicabile al caso che ci occupa per diverse ragioni. In disparte il rilievo che non sono quantificabili nella specie, neppure in via approssimativa, gli utili ottenuti dal partito politico resistente dall'indebita utilizzazione di immagine e frase dell'artista defunto (si tratterebbe al più di vantaggi appunto politici), nel nostro caso è da escludere in radice l'idea stessa che l'attrice, considerata la posizione assunta in causa (che peraltro manifestò anche nel corso, ma al di fuori della stessa: cfr. Bari.live.it del 27 febbraio 2009, sub doc. 18 della sua produzione), avrebbe acconsentito all'uso, o meglio, all'abuso, di quella immagine e di quella frase del padre, per un qualsivoglia compenso.

Occorre, perciò, escludere nella specie l'esistenza stessa di un danno patrimoniale (che l'istante aveva determinato in € 50.000,00 a fronte del complessivo importo di € 500.000 richiesto).

Viene, perciò, in considerazione esclusivamente il danno non patrimoniale, pure allegato dall'istante, e sicuramente da indennizzare (cfr. nella motivazione, per limitarsi sempre alla più recente giurisprudenza, la più volte cit. Cass. n. 11353/2010; ma v. anche nelle parti motivate le note sentenze della Sezione Unite della Corte Suprema, 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26973), in via ovviamente equitativa.

In tal senso, allora, per rendere controllabile e non arbitraria tale liquidazione, occorre considerare che, in caso di danni da morte del congiunto, le tabelle adottate dal Tribunale di Milano (che sono, poi, quelle seguite anche da questo Tribunale in caso di risarcimento del danno alla persona) per l'anno 2009 (ossia l'anno in cui nella specie si collocano il fatto illecito ed i danni che ne sono conseguiti), prevedevano per il pregiudizio non patrimoniale relativo un importo medio di € 150.000,00, un importo medio di € 225.000,00 ed un importo massimo di € 300.000,00.

Ebbene, i due illeciti (e, cioè, quello che provoca il decesso del congiunto e quello qui in considerazione) presentano indubbi aspetti comuni: l'ascendenza costituzionale degli interessi tutelati, il loro provocare anzitutto sicuri detrimenti di natura non patrimoniale, l'essere entrambi riferiti ad ambiente familiare protetto (nel caso del danno da morte del congiunto è risarcito il nocimento derivante dalla perdita del rapporto c.d. parentale con quest'ultimo in tutti i suoi profili relazionali, nel nostro caso, secondo quanto già visto, lo stesso legislatore ha selezionato i soggetti che, quali stretti congiunti della persona, possono reputarsi lesi jure proprio dall'attentato all'identità personale ed all'immagine del loro parente, ancorché defunto).

Appare, perciò, giustificato ricorrere al parametro minimo di € 150.000,00, previsto dal su menzionato sistema tabellare; parametro che risulta congruo ove si pensi che, anche se non trattasi della più grave ipotesi di annullamento totale e definitivo del rapporto parentale tutelato (come nel caso del danno non patrimoniale da morte), nella fattispecie in esame: l'istante era legata da strettissimo rapporto di parentela con la persona defunta, essendone la figlia, ed è rimasta direttamente e sicuramente colpita dall'illecito subito, come la sua pronta reazione rammostra; detto illecito, come dianzi visto, ha assunto carica plurioffensiva (rispetto all'identità personale artistico-intellettuale e politica del congiunto, all'immagine dello stesso ed al "dato personale" adoperato); lo stesso illecito in termini quantitativi (per il numero comunque cospicuo di manifestazioni affissi), spaziali e modali (in relazione a dove sono stati affissi, cassonetti compresi), cronologici (in rapporto alla durata della divulgazione abusiva) ed effettuali (stante la risonanza mediatica che ne è conseguita) si è atteggiato in termini sicuramente apprezzabili, e tali da accentuare la carica lesiva dell'illecito.

Mette conto aggiungere che non sono paragonabili alla nostra fattispecie i casi di liquidazioni ben più ingenti, per danni in linea di massima simili, che la difesa attorea ha tratto dalla prassi e dalla giurisprudenza statunitensi.

Infatti, questo giudice a titolo personale si pone in prospettiva dialettica rispetto alla possibilità di introdurre anche da noi la categoria dei punitive damages nei debiti casi (tra i quali, potrebbero rientrare quelli, analoghi al presente, nei quali, cioè, vengono in considerazione beni direttamente protetti a livello costituzionale, ed il risarcimento dei danni ben potrebbe anche adeguatamente "sanzionare", a scopo dissuasivo, condotte che non è augurabile abbiano a ripetersi, anche per cercare di assicurare la correttezza della propaganda politica e di evitare "appropriazioni indebite" più o meno selvagge di personaggi noti in essa).

Occorre, tuttavia, prendere atto che sinora la nostra giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata nel senso di ritenere che, nel vigente ordinamento, il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non

essendo previsto l'arricchimento, se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro, onde è incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi (così, da ultimo, Cass., sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1781, la quale, nell'affermare il suddetto principio, ha cassato per insufficienza e incongruità di motivazione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto l'istanza di delibazione di una pronuncia statunitense ed argomentando nel senso che l'omessa motivazione di quella sentenza non ostava al riconoscimento, che nessun espresso riferimento la sentenza straniera conteneva circa la liquidazione dei punitive damages e che i danni subiti per infortunio sul lavoro del danneggiato erano compatibili con la somma liquidata, sebbene di gran lunga superiore a quella richiesta nella domanda; ma in termini non dissimili si erano espressi altre volte i Giudici di legittimità, comprese le sopra richiamate sentenze delle Sezioni Unite del 2008).

Compaiono sì talune voci dissonanti (cfr., ad es., Cass., sez. III, 17 aprile 2008, n. 10118, la quale ha affermato che il risarcimento del danno ambientale deve comprendere sia il pregiudizio prettamente patrimoniale arrecato a beni pubblici o privati, sia quello – avente anche funzione sanzionatoria-non patrimoniale rappresentato dal vulnus all'ambiente in sé e per sé considerato, costituente bene di natura pubblicistica, unitario ed immateriale), ma resta ancora di là da venire l'approdo del formante giurisprudenziale a risultati più progrediti. ...Omissis...